



Decreto Dirigenziale n. 91 del 14/03/2017

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 13 - UOD Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

RINNOVO E VOLTURA DEL DECRETO N. 8279 DEL 07/05/1976 DI CONCESSIONE DI UNA MODESTA SUPERFICIE DERIVANTE DALLA COPERTURA DEL VALLONE VALLOTTOLI IN CASTELLABATE. RICHIEDENTE E NUOVO INTESTATARIO: DITTA M.G.C. S.R.L. - PRAT. 2639/C.

Il Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno - Presidio Protezione Civile

PREMESSO:

- che, con decreto n. 8279 del 07/05/1976, fu rilasciata alla sig.ra Comenale Pinto Angelina la concessione per la copertura di un piccolo tratto del vallone Vallottoli adiacente la sua proprietà con annesso fabbricato, identificata in catasto al fg. 17, part. 23 del Comune di Castellabate;
- che, successivamente alla scadenza del decreto, avvenuta il 30/09/1993, con varie note la sig.ra Comenale fu invitata a trasmettere la documentazione necessaria al rinnovo della concessione;
- che, con nota acquisita in data 17/11/2004 n. 911162 il sig. Francesco De Rosa, subentrato nella proprietà alla sig.ra Comenale, sollecitò il rinnovo della concessione precisando di essere in possesso di una comunicazione della precedente proprietaria, diretta all'Ufficio del Registro di Agropoli e all'Intendenza di Finanza, nella quale riteneva di non dover corrispondere alcun canone perché la copertura del vallone fu in effetti realizzata dal Comune di Castellabate, con contributo della Cassa per il Mezzogiorno, nell'ambito dei lavori di costruzione della rete fognaria comunale;
- che, con nota n. 168372 del 22/02/2007, il Comune di Castellabate fu invitato a fornire chiarimenti in merito alla realizzazione della copertura del vallone; tale nota è rimasta tuttora inevasa nonostante vari solleciti anche per le vie brevi;
- che, comunque, la sig.ra Comenale, e successivamente il sig. De Rosa Francesco, furono invitati ad effettuare i versamenti degli oneri relativi all'occupazione dell'area, quantificati dall'Agenzia del Demanio in € 147,19 a decorrere dal 2001;
- che, con istanza pervenuta via p.e.c. in data 20/07/2016 n. 494765, il sig. De Rosa Gennaro, nato a Napoli il 01/04/1985, in qualità di Amministratore della Società M.G.C. S.r.l., con sede in Roma, via Agri n. 6, Partita IVA e C.F. 13808591005 (di seguito indicato convenzionalmente con "concessionario"), ha comunicato che il fabbricato sito in Corso Matarazzo 193 del Comune di Castellabate, confinante con il Vallone Vallottoli, è stato trasferito alla Società M.G.C., chiedendo quindi il trasferimento della concessione di che trattasi alla Società M.G.C.;
- che la pratica è registrata agli atti al n. 2639/C;
- che, da una verifica contabile, risultano effettuati tutti i versamenti richiesti e, per ultimi, in data 03/02/17, il concessionario ha effettuato, con bonifico bancario a favore della Tesoreria della Regione Campania, i versamenti di € 212,03 per l'anno 2017 ed € 294,38 per deposito cauzionale;
- che, pertanto, il concessionario è da ritenersi in regola con i pagamenti per l'occupazione dell'area, salvo eventuali conguagli, interessi o mora che potranno essere richiesti anche successivamente.

CONSIDERATO:

- che il Comune di Castellabate non ha ancora fatto pervenire alcuna documentazione relativa alla realizzazione della copertura del tratto di alveo Vallottoli;
- che il tratto di alveo interessato dalla copertura in questione è ubicato in area densamente urbanizzata tanto che alcuni tratti di alveo risultavano coperti già sui fogli di mappa di impianto, redatti su rilievi eseguiti nel 1891;
- che, nelle more degli accertamenti volti a reperire, da parte del Comune di Castellabate, la documentazione relativa alla realizzazione della copertura, si ritiene possa consentirsi al richiedente di poter continuare ad occupare l'area demaniale derivante dalla copertura del vallone Vallottoli, adiacente l'immobile sito in Corso Matarazzo 193 del Comune di Castellabate, fg. 17, part. 23;
- che, con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 5154 del 20.10.2000, per l'emissione dei Decreti di concessione in materia di opere idrauliche veniva delegato il Settore del Genio Civile di Salerno, oggi denominato Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno - Presidio Protezione Civile, in attuazione del Regolamento n. 12 del 15/12/2011, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 475 del 10/09/2012;
- che risulta acquisita agli atti la dichiarazione del Dirigente U.O.D. e del Responsabile del Procedimento e titolare del provvedimento (prot. interno n. 148 e 149 del 06/02/2017) ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013;

Dato atto dell'intervenuta verifica dell'assenza di conflitto di interessi;

Visto il R.D. n. 523 del 25.7.1904 (T.U. sulle opere idrauliche);

Visto il R.D. n. 368 dell'8.5.1904 (T.U. sulle opere di bonifica);

Visto il D. Lgs. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.

Visto l'art. 89 D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;

Visto l'art. 19 della L. R. n. 29 del 14.05.1975;
Vista la L. R. n. 47 del 25.10.1978;
Visto il D. Lgs 112 del 31.03.1998;
Vista la Legge n. 183/1989;
Vista la circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;
Vista la Delibera di G. R. n. 3466 del 03.06.2000;
Vista la Delibera di G. R. n. 5154 del 20.10.2000;
Vista la Delibera di G. R. n. 5784 del 28.11.2000;
Visto il D. L.vo n. 165 del 30.03.2001;
Vista la L. R. n. 7 del 30.04.2002;
Vista la Delibera di G. R. n. 2075/2005;
Visto il D. Lgs. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.
Vista la Delibera di G.R. n. 488 del 31.10.2013;
Vista la L. R. n. 3 del 16.01.2014;
Vista la L.R. n. 4 del 16.01.2014;
Vista la Delibera di G.R. n.92 del 01.04.2014;
Vista la L. R. n. 3 del 20/01/2017;
Vista la L. R. n. 4 del 20/01/2017;

Ritenuto che l'istanza possa essere accolta;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile di P.P. 14 geom. Renato Sarconio e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso in qualità di Responsabile del Procedimento,

DECRETA

per quanto in narrativa descritto, che si intende integralmente riportato, di rinnovare e volturare a favore della Società M.G.C. S.r.l., come in premessa generalizzata, la concessione già rilasciata con Decreto n. 8279 del 07/05/1976, per occupare l'area demaniale derivante dalla copertura del vallone Vallottoli e adiacente l'immobile sito in Corso Matarazzo 193 del Comune di Castellabate, fg. 17, part. 23, alle condizioni nel seguito riportate:

- la presente concessione scadrà il 31/12/2027, al termine il concessionario dovrà rilasciare l'area, a meno che non si fornisca di nuova concessione da richiedersi 1 anno prima della scadenza;
- la concessione potrà comunque essere revocata in qualsiasi momento qualora fosse reperita documentazione che dimostri la non legittimità della copertura del vallone ovvero la sua non compatibilità idraulica;
- la concessione è rilasciata solo ai sensi del RR. DD. n. 523/1904 e pertanto il concessionario è tenuto a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o parere previsti dalle vigenti leggi;
- la concessione è subordinata al pagamento del canone di concessione, esso dovrà essere corrisposto ogni anno anticipatamente (entro il 31 marzo) mediante versamento sul CC postale n. 21965181 intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria, Napoli Codice Tariffa 1520, opportunamente adeguato secondo gli indici ISTAT, nonché degli importi a conguaglio che, eventualmente, dovessero essere richiesti a qualsiasi titolo, rimossa qualunque eccezione per qualsiasi causa, ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi ed abbuoni;
- Il deposito cauzionale giacente è infruttifero e verrà restituito, a richiesta dell'interessato, al ripristino dello stato dei luoghi ovvero al rilascio dell'area, previo accertamento da parte di funzionari del Genio Civile di Salerno circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto;
- è espressamente vietata ogni forma di sub-concessione o uso diverso dell'area. In caso di inosservanza del divieto, salva la facoltà dell'Amministrazione della risoluzione del contratto e salvo il diritto di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, il concessionario è tenuto al pagamento di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale per ogni anno o frazione di anno di uso improprio del cespite;
- l'Amministrazione ha la facoltà di rivedere ed aggiornare le condizioni contrattuali, in dipendenza di diverse disposizioni legislative, nonché di sottoporre gli atti, se del caso, all'esame di congruità. Il concessionario sarà, in tal caso, tenuto a pagare l'eventuale maggiorazione;

- il concessionario rinuncia fin da ora a qualsiasi indennità per migliorie, addizioni e trasformazioni che, sempre nel rispetto dei limiti e divieti contenuti nel presente atto, dovesse apportare alle aree;
- l'area potrà essere adibita esclusivamente a giardino o orto domestico; è assolutamente vietata la realizzazione di qualsiasi manufatto edilizio a distanza inferiore a m. 10,00 e la piantumazione di essenze arboree a distanza inferiore a m. 4,00 dai confini demaniali;
- il concessionario è obbligato alla manutenzione dell'area e a vigilare affinché essa venga utilizzata nei limiti di destinazione d'uso specificata;
- è fatto comunque divieto di usi o atti che possano risultare in contrasto con il buon regime delle acque, con le esigenze della difesa idraulica e con altri usi dei beni del demanio idrico legalmente assentiti;
- è vietato al concessionario di imporre e/o permettere che altri impongano servitù di qualsiasi natura sull'area concessa, con obbligo di denunciare quelle servitù abusive che riscontrasse esistere sulla stessa, sotto pena dei danni e delle spese;
- sono fatti salvi i diritti demaniali, quelli dei terzi nonché eventuali servitù prediali e demaniali;
- sono cause della cessazione della titolarità della concessione idraulica le seguenti fattispecie: scadenza senza rinnovo; revoca; rinuncia. La scadenza della concessione comporta l'effetto risolutivo automatico della concessione stessa, in mancanza di un formale atto di rinnovo, con conseguente estinzione del titolo concessorio. La concessione potrà essere revocata dal Genio Civile, previa notifica all'interessato per: a) violazione delle norme di cui al R.D. n. 523 del 25.07.1904; b) incompatibilità con sopravvenute necessità di pubblica utilità; c) accertamento di effetti dannosi causati dalle opere al regime del corso d'acqua; d) riscontro di inerzia grave, cui non si è ottemperato entro 3 (tre) mesi dalla data di comunicazione di diffida da parte del Genio Civile, in relazione ad inadempienze o mancato rispetto degli obblighi cui è tenuto il concessionario; e) mutamento, senza autorizzazione, dell'uso previsto e autorizzato. La rinuncia alla concessione idraulica deve essere comunicata in forma scritta. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia;
- la Regione Campania si riserva altresì il diritto di sospendere o modificare la concessione, anche parzialmente e in qualunque momento, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato e/o si presentino ragioni di pubblico interesse e/o di ordine pubblico e/o di sicurezza e/o di igiene e/o di sanità, secondo le modalità previste dalla L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;
- è possibile il rinnovo della concessione con atto formale, a meno di motivi ostativi, a condizione che il concessionario produca, 1 anno prima della scadenza, formale richiesta indirizzata alla Giunta regionale della Campania – Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno, completa degli atti amministrativi e tecnici normativamente previsti, previa espressa istruttoria da parte del Genio Civile stesso. E' escluso il rinnovo tacito;
- in relazione alla fase di esercizio delle opere, il concessionario è altresì tenuto: a mantenere in regolare stato di funzionamento tutte le opere ed i manufatti oggetto di concessione, curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria, rimanendo esclusivo responsabile di qualsivoglia danno possa derivare a pregiudizio di persone e/o cose, alla proprietà pubblica e/o privata, e ponendo in essere tutte le misure necessarie allo scopo, anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del corso d'acqua; ad adottare ogni cautela ed accorgimento atto a garantire la salvaguardia del bene oggetto di concessione da qualunque manomissione anche da parte di terzi, tali da alterarne la qualità e consistenza, anche economica, e la funzionalità che lo caratterizza;
- l'Amministrazione Regionale resta sollevata da ogni e qualsiasi danno possa arrecarsi al concessionario per allagamenti dovuti ad eventi meteorici di particolare intensità;
- il concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, per tutti i danni che dovessero verificarsi, a persone o cose, in conseguenza dell'utilizzo del bene concesso;
- il concessionario dovrà consentire in qualsiasi momento al personale regionale di poter accedere all'opera per eventuali verifiche;
- l'Amministrazione Regionale resta sollevata da ogni e qualsiasi vertenza in merito ad eventuali diritti da altri rivendicati, riservandosi di modificare le condizioni e clausole del presente decreto in caso di legittime istanze opportunamente documentate;
- il concessionario resta obbligato a tutti gli adempimenti derivanti dalle disposizioni normative nelle materie urbanistico-edilizia, paesaggistica, artistica, storica, archeologica, sanitaria, ambientale ed in genere vigenti per le opere in argomento, essendo la presente concessione resa esclusivamente ai sensi del R.D. 523/1904;

- il presente decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;
- per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate e riportate tutte le norme vigenti per legge e regolamenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del Codice Civile;
- il presente provvedimento è adottato allo stato degli atti ed è suscettibile di revoca o modifica in sede di autotutela o nel caso di emanazione di nuove e diverse disposizioni legislative o regolamentari;
- tutte le spese in conseguenza del presente atto sono a carico della Società M.G.C. S.r.l., con sede in Roma, via Agri n. 6.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 gg. dalla notifica o pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg. dalla notifica o pubblicazione.

Il presente provvedimento viene inviato:

- › al Dipartimento delle Politiche Territoriali (53);
- › alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (53 - 08);
- › al Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali (55);
- › alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (55 - 13);
- › alla Unità Operativa Dirigenziale Gestione delle Entrate Regionali (55 - 13 - 03);
- › al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- › al Comune di Castellabate.

Biagio Franza